

CAMERA DEI DEPUTATI N. 953

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POGGIOLINI, BONOMO, RIZZI, SBARBATI CARLETTI, GUGLIELMO CASTAGNETTI, DE CAROLIS, ORGIANA, PELLICANÒ, RATTO, ITALICO SANTORO

Disciplina della professione di dottore naturalista

Presentata il 3 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La questione ecologica si è gradualmente affermata in tempi recenti, un po' per la diffusione delle conoscenze, molto perché l'aumento della popolazione, il migliorato tenore di vita con le conseguenti accresciute esigenze e soprattutto l'aumentata incidenza del progresso tecnologico hanno reso oggi particolarmente delicati i rapporti di equilibrio tra l'uomo e la natura.

Viene ormai riconosciuta universalmente l'importanza della tutela ambientale, nella sua complessa problematica ampiamente interdisciplinare che coinvolge aspetti di pianificazione, gestione e recupero del territorio, con rilevanti incidenze culturali, sociali, economiche e nel campo del diritto.

Ne deriva la necessità che in ogni paese venga promossa la formazione di una adeguata mentalità e diffusa l'educa-

zione ambientale. Ne deriva altresì che deve essere favorita l'affermazione di professionalità idonee a sviluppare gli interventi di protezione dell'ambiente sul piano delle realizzazioni pratiche. Ciò viene affermato, fra l'altro, anche dalle Dichiarazioni di Stoccolma (Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, 1972) e di Tbilisi (UNESCO e PNUE, Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, 14-26 ottobre 1977), entrambe sottoscritte dal nostro Paese.

Su questa strada si pone la presente proposta di legge, con lo scopo di aprire campi di attività ai laureati in scienze naturali diversi dall'insegnamento e dalla ricerca, e nel contempo di soddisfare la esigenza degli enti locali — comuni, province, regioni — nel relativo territorio di competenza, di avvalersi della consulenza professionale, occasionale o costante, di

specialisti qualificati nell'analizzare, quantificare, risolvere i problemi ambientali in ottemperanza della attuale legislazione nazionale, della normativa CEE e nei compiti d'istituto di ciascun ente.

La diffusa polemica sulla eliminazione e sullo spostamento delle aziende a rischio, la richiesta ministeriale della classificazione delle aziende a rischio nelle tre fasce di cui la A doveva essere compilata entro l'8 luglio 1989, la valutazione di una carenza dell'80 per cento del personale pubblico di controllo sul territorio, pongono la pressante esigenza di disporre del personale culturalmente attrezzato per rispondere alla richiesta di enti pubblici, ma anche degli insediamenti produttivi. Pertanto, istituendo l'albo e l'ordine professionale dei dottori naturalisti, la presente proposta di legge riconosce l'utilità e l'urgenza di dare una definizione giuridica alla figura professionale del laureato in scienze naturali che abbia indirizzato la sua professionalità verso una specializzazione ad ampio spettro disciplinare, avendo acquisito una sofisticata qualificazione nell'abituale contatto coi metodi di ricerca sia sul terreno che in laboratorio, accentuando la visione sistematica e sintetica della natura cui viene preparato nel suo *curriculum* universitario.

Il dottore naturalista si qualifica perciò bene già fin d'ora (ed il riconoscimento giuridico non potrà che facilitare quella riforma del piano di studi che anche a questo scopo è stata proposta) come figura centrale di operatore professionale nel campo della gestione del territorio, dell'analisi dei rapporti reciproci di causa-effetto tra uomo e natura, e della corretta utilizzazione, o, se necessario, del ripristino conservativo, dell'ambiente naturale.

Il dottore naturalista ha dunque le capacità per svolgere, nell'ambito sociale, economico e politico, le importanti funzioni:

di individuare, in primo luogo, nel loro complesso, i fenomeni che, nelle varie situazioni locali e temporali, possono coinvolgere il rapporto tra interventi antropici ed ambiente naturale;

in secondo luogo, di raccogliere, provocare, comprendere ed interpretare gli apporti specialistici e settoriali sul problema in analisi;

in terzo luogo, infine, di proporre una sintesi ragionata delle situazioni e degli interventi necessari.

Che questa visione sia corretta è comprovato da numerose iniziative di enti regionali, provinciali, comunali e privati che si sono rivolti, con positivi risultati, ad associazioni (Associazione italiana naturalisti), a cooperative o a società in cui naturalisti laureati svolgono la loro opera.

Il riconoscimento giuridico della professione di dottore naturalista nulla toglie ad altre figure professionali che bene possono entrare, come operatori specialisti, nella soluzione di aspetti singoli dei problemi ambientali.

Ciò premesso, si illustrano brevemente i contenuti della proposta di legge.

L'articolo 1 istituisce il titolo di dottore naturalista che spetta a coloro che, in possesso di laurea in scienze naturali, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.

L'articolo 2 istituisce l'albo professionale dei dottori naturalisti prevedendo la obbligatorietà dell'iscrizione ai fini dell'esercizio professionale anche alle dipendenze di amministrazioni pubbliche o di privati.

L'articolo 3 elenca analiticamente le competenze professionali che si propone vengano riconosciute al dottore naturalista. Esse, in sintesi, riguardano:

1) la definizione, valutazione e gestione degli ecosistemi naturali ed antropizzati (lettere a), e));

2) l'esecuzione di esami relativi all'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo quando vi siano coinvolti aspetti interdisciplinari (lettere f), g));

3) le valutazioni dell'impatto ambientale, e dei conseguenti interventi di tutela e ripristino, nel caso di opere di ingegneria, impianti industriali, opere di bonifica o di regimazione idrogeologica (lettere h, i));

4) l'analisi dell'aspetto naturalistico delle pianificazioni territoriali ed urbanistiche (lettere l), m), u), v));

5) gli interventi di studio, progettazione e gestione, su parchi e riserve naturali, giardini urbani e suburbani, aree verdi attrezzate (lettere m), n)) e quelli per la valorizzazione a fini didattici, paesaggistici e socio-economici delle risorse del territorio (lettere o), p), q), u), v));

6) i lavori di consulenza, progettazione e realizzazione per iniziative espositive od editoriali aventi significato culturale-educativo in campo naturalistico-ambientale (lettere r), s), u), v));

7) la consulenza per la legislazione di tutela dei beni naturali (lettere t), u), v)).

Gli articoli 4 e 5 dettano le consuete norme sui requisiti per l'iscrizione all'albo e sull'obbligo della riservatezza compatibilmente con il diritto d'informazione, secondo l'articolo 8 del regolamento CEE, e con il fine di sensibilizzare la popolazione alla gestione dei problemi ambientali, in azione coerente con quella degli amministratori.

Per la disciplina dell'ordinamento professionale, con l'articolo 6 viene conferita delega al Governo per l'emanazione, entro un anno, delle relative norme, all'uopo fissando principi e criteri direttivi conformi a quelli che presiedono alla generalità degli ordinamenti professionali. In particolare, l'alta vigilanza sulla professione viene demandata al Ministro di grazia e giustizia, che la eserciterà di concerto con il Ministro dell'ambiente.

L'articolo 7, relativo all'esame di Stato, prevede l'obbligo dell'esecuzione di uno studio naturalistico a carattere interdisciplinare applicativo, studio che non può coincidere con la tesi di laurea in quanto deve rappresentare il risultato del lavoro del biennio di corso in ecologia, aggiuntivo al corso di laurea. Tenuto conto della non rilevante disponibilità di istituti ed enti che si occupino di ricerche in campo ecologico e nella attesa di istituire un sufficiente numero di tali corsi in varie sedi universitarie, distribuite su

tutto il territorio nazionale, il giudizio sulla validità di questo lavoro viene lasciato, oltre che, naturalmente, alla sanzione della commissione per l'esame di Stato, a istituti o dipartimenti universitari, ma anche ad enti pubblici o a studi professionali che abbiano accettato o utilizzato il lavoro medesimo. Sembra questa la forma più valida e meno onerosa per impegnare i candidati in un tirocinio che altrimenti risulterebbe difficile da organizzare, costoso e non sempre altrettanto efficace.

Nelle norme transitorie in attesa dell'attuazione dell'esame di Stato, è prevista (articolo 8) l'iscrizione all'albo sulla base della comprovata attività professionale svolta per almeno due anni dopo la laurea. Si propone che, per coloro che risultino soci della Associazione italiana naturalisti (AIN) all'atto di entrata in vigore della legge istitutiva dell'albo, tale periodo venga ridotto ad un anno in considerazione dell'opera professionalizzante svolta da tale associazione.

Nelle stesse norme transitorie, in deroga al requisito richiesto, di possedere la laurea in scienze naturali, vengono riconosciute le competenze ed i meriti acquisiti da laureati non naturalisti, nel campo delle ricerche ecologiche, limitatamente al periodo precedente l'istituzione dell'albo concedendo ad essi il diritto di iscrizione allo stesso (senza per questo l'obbligo di cancellazione da quello di attuale appartenenza). Queste norme sembrano eque, utili e corrette per tener conto delle situazioni create in periodo di carenza legislativa. Esse appaiono non lesive dei diritti tacitamente maturati dai laureati non naturalisti, sono analoghe a quelle predisposte in occasione dell'istituzione di altri ordini professionali, né, d'altra parte, dato il numero presumibilmente ridotto degli aventi diritto, possono essere ritenute lesive dei diritti che, per la preparazione specifica, spetteranno d'ora in poi ai soli laureati in scienze naturali.

Gli articoli 9 e 10, infine, prevedono la delega al Ministro di grazia e giustizia per l'emanazione e l'attuazione delle norme concernenti l'albo provvisorio, il deposito e la pubblicazione dello stesso e l'indizione delle elezioni dei consigli dell'ordine.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Titolo professionale).

1. Il titolo di dottore naturalista spetta a coloro che siano in possesso della laurea in scienze naturali e abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione avendo svolto uno studio secondo le modalità di cui all'articolo 7 o avendo frequentato per un biennio il corso teorico e pratico in ecologia presso istituti od enti che si occupino di ricerche ecologiche o nelle sedi universitarie autorizzate ad istituirlo, superando l'esame sulle materie oggetto del corso.

ART. 2.

(Albo professionale).

1. È istituito l'albo professionale dei dottori naturalisti al quale sono obbligatoriamente iscritti i soggetti di cui all'articolo 1 che intendono esercitare le attività proprie della professione di dottore naturalista.

2. L'iscrizione all'albo è obbligatoria anche per coloro che esercitano l'attività professionale con rapporto d'impiego alle dipendenze di amministrazioni ed enti pubblici o di privati.

3. L'iscritto all'albo ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

ART. 3.

(Attività professionale).

1. Sono oggetto della professione di dottore naturalista tutte le attività che hanno attinenza con il campo delle scienze naturali, in particolare nei settori,

quali ambiente, territorio, educazione naturalistica e ambientale, in cui sia indispensabile la conoscenza interdisciplinare delle problematiche naturalistiche.

2. Rientrano in particolare nelle competenze del dottore naturalista:

a) la classificazione e la valutazione del ruolo ecologico delle specie vegetali ed animali, nonché delle caratteristiche geomorfologiche, geomorfologiche e pedologiche, microbiologiche, dei microsistemi costituenti gli ecosistemi, naturali e antropizzati, sia terrestri che d'acqua dolce o marini tenendo conto, nel contesto ambientale, oltre che degli aspetti scientifici ed economici, anche di quelli sociali, paesaggistici e culturali;

b) la definizione, il censimento e la catalogazione dei valori naturalistici del territorio ai fini della gestione e della valorizzazione del patrimonio geomorfologico, botanico, geomorfologico, zoologico, ambientale e paesaggistico, anche con finalità di progettazione e pianificazione sotto i profili scientifico, educativo, storico, etnografico e socio-economico;

c) le analisi e i programmi per mettere a punto le procedure di computerizzazione atte a memorizzare, gestire e restituire i dati naturalistici per riprodurre modelli ecologici di indagine, previsione, tutela e recupero ambientale;

d) le ricerche e le sintesi di autoecologia e sinecologia;

e) il coordinamento e la classificazione dei dati specialistici riguardanti le ricerche e le sintesi, con finalità di qualificazione ambientale, nel campo della fitosociologia, fitogeografia, geobotanica, zoogeografia ed anche, per la parte di competenza naturalistica, della paleontologia, climatologia, geografia fisica, geografia umana ed economica, antropologia, paleontologia ed archeologia;

f) la partecipazione a strutture pubbliche e private, anche in regime di convenzione con le università, specializzate in materia di esami dell'acqua, del suolo e dell'aria; l'analisi previsionale degli effetti

prodotti da agenti inquinanti o sospetti inquinanti sugli ecosistemi e sulle comunità viventi; l'esecuzione di analisi di qualificazione ambientale mediante l'impiego di singole specie, vegetali o animali;

g) la partecipazione a ditte private, cooperative, associazioni di liberi professionisti che si occupano di elaborazione, digitalizzazione e fotointerpretazione di dati rilevati durante la preparazione di inventari forestali;

h) in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e alle norme applicative regionali in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), gli studi, le valutazioni, le previsioni ed i bilanci di impatto ambientale su basi naturalistiche nei settori degli impianti industriali e di produzione energetica, delle attività estrattive, delle discariche, delle infrastrutture viarie, e inoltre di tutte le grandi opere d'ingegneria come dighe, canali, gallerie, centrali nucleari, insediamenti in caverna e simili; lo studio e la raccolta di dati per la realizzazione di carte e mappe di rischio ambientale;

i) lo studio, la progettazione, la stima, la contabilità, la direzione, la sorveglianza, il collaudo e la verifica delle opere naturalistiche di tutela e ripristino ambientale nel campo delle attività estrattive, delle discariche, delle infrastrutture viarie, degli impianti industriali e di produzione energetica, nonché dei lavori di sistemazione idrogeologica e geomorfologica quale contributo a lavori di trasformazione e miglioramento fondiario, ad opere di bonifica, ad interventi per l'utilizzazione e la regimazione delle acque o per la conservazione del suolo e ad opere per la prevenzione degli incendi boschivi e per la tutela delle coste e il ripascimento delle spiagge;

l) lo studio, la progettazione e la redazione di piani naturalistici dell'assetto territoriale ed urbanistico e della

relativa definizione delle zone di interesse naturalistico;

m) l'iscrizione nell'elenco generale dei collaudatori nel campo degli interventi naturalistici inerenti la pianificazione, la realizzazione e la gestione di parchi e riserve naturali, oasi di protezione faunistica, aree di rispetto ambientale, parchi fluviali, lagunari, lacustri e marini;

n) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità, il collaudo e la verifica delle opere di competenza naturalistica di selezione, semina, messa a dimora e cura delle essenze vegetali, nonché l'individuazione, la classificazione e la catalogazione di erbe, arbusti e alberi presenti nell'area considerata ai fini della realizzazione e della gestione di parchi e giardini urbani e suburbani, aree verdi attrezzate, orti e giardini botanici di utenza pubblica;

o) lo studio e l'analisi naturalistica di base, la progettazione e la gestione in chiave naturalistica dei boschi, dei pascoli e loro aree marginali ai fini della tutela, della fruizione, del recupero e della valorizzazione didattica, paesaggistica e socio-economica del territorio e delle sue risorse naturali;

p) lo studio, il censimento, nonché la progettazione e pianificazione di interventi sul patrimonio faunistico del territorio, relativi a problemi di ripopolamento, reintroduzione e riequilibrio ambientale a scopi scientifici ed ecologici, nonché venatori e di zootecnia alternativa;

q) lo studio, la pianificazione, la progettazione e la gestione di strutture e percorsi di istruzione, interpretazione ed educazione ambientale o didattico-turistico-ricreativi, in ambiente naturale; il servizio di consulenza didattica e di guida naturalistica del territorio;

r) la progettazione, la realizzazione, la direzione, la cura e la messa a punto di mostre, musei, centri didattici, erbari,

acquari, terrari, sale di esposizione riguardanti il campo delle scienze naturali-ambientali;

s) il lavoro di consulenza, collaborazione ed eventualmente redazione, per iniziative editoriali quali opuscoli, guide e manuali e per documentazioni fotografiche, cinematografiche, videomagnetische o di altro tipo concernenti i problemi della tutela della natura e dell'ambiente;

t) il lavoro di consulenza per la legislazione in materia di tutela dei beni naturali, di introduzione o reintroduzione di specie vegetali e animali, di difesa dell'ambiente naturale e di pianificazione naturalistica;

u) la redazione di elaborati grafici e cartografie e di lavori catastali e topografici, sia in ambiente urbano che extraurbano, quando attengano a problematiche naturalistiche o siano necessari alla realizzazione e all'integrazione delle attività di cui alle lettere precedenti;

v) la fotointerpretazione e la fotorestituzione relative agli studi e progettazioni, o agli interventi di direzione e gestione di cui alle lettere precedenti.

3. L'elencazione di cui al comma 2 non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altri professionisti a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti.

ART. 4.

(Segreto professionale).

1. Il professionista iscritto all'albo ha l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragioni della propria attività professionale.

ART. 5.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo).

1. Per l'iscrizione all'albo professionale è necessario:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politi-

camente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato membro della Comunità economica europea o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) essere abilitato all'esercizio della professione di dottore naturalista;

d) avere la residenza nel territorio della Repubblica.

ART. 6.

(Ordinamento professionale).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, un decreto legislativo che preveda l'ordinamento della professione di dottore naturalista, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) deve essere prevista la istituzione degli ordini dei dottori naturalisti su base provinciale o interprovinciale in relazione al numero di coloro che aspirano all'iscrizione all'albo, nonché del Consiglio nazionale dei dottori naturalisti;

b) devono essere disciplinate la composizione, l'elezione, la durata in carica, le attribuzioni e il funzionamento degli organi professionali locali e nazionali secondo i principi comuni agli ordinamenti professionali vigenti;

c) devono essere disciplinati: la tenuta dell'albo professionale e le modalità per l'iscrizione, il trasferimento e la cancellazione; i contributi e le tasse annuali dovuti dagli iscritti e le modalità della loro riscossione; le sanzioni disciplinari e il procedimento per la loro irrogazione, prevedendo la contestazione degli addebiti e garantendo gli altri diritti della difesa agli incolpati;

d) devono essere disciplinati i mezzi di impugnazione avverso le decisioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione all'albo e in materia elettorale e

disciplinare, prevedendo il ricorso al Consiglio nazionale e, avverso le decisioni di questo, il ricorso alla autorità giudiziaria ordinaria nella cui circoscrizione ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta l'elezione contestata. I collegi giudicanti presso il tribunale e la corte d'appello sono integrati da due dottori naturalisti designati dal consiglio dell'ordine tra gli iscritti all'albo ad esso estranei e nominati dal presidente della corte d'appello per il periodo di durata in carica del consiglio stesso;

e) deve essere prevista e disciplinata l'alta vigilanza sull'ordine professionale, esercitata dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente, anche attraverso gli uffici del pubblico ministero;

f) devono essere disciplinati l'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo che svolgono l'attività professionale in forma dipendente presso amministrazioni pubbliche o presso privati datori di lavoro, nonché i rapporti fra questi ultimi e l'ordine professionale;

g) devono essere stabilite le modalità per la determinazione delle tariffe minime e massime inderogabili degli onorari professionali e i criteri per il rimborso delle spese inerenti alle prestazioni professionali.

ART. 7.

(Esami di Stato).

1. È ammesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di dottore naturalista il laureato in scienze naturali che dimostri di aver svolto, successivamente al conseguimento del diploma di laurea, uno studio naturalistico biennale a carattere interdisciplinare applicativo. La documentazione dello studio deve essere avallata da un istituto o dipartimento universitario, oppure da un ente pubblico, oppure da uno studio professionale riconosciuto.

2. I programmi e le modalità di ammissione e di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di dottore naturalista sono determinati con regolamento adottato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

(Prima iscrizione all'albo).

1. Sino a quando non saranno attuate le norme sull'esame di Stato, il requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 5 è sostituito da quello di avere compiuto, dopo il conseguimento del diploma di laurea in scienze naturali, effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni.

2. Per gli iscritti all'Associazione italiana naturalisti (AIN) precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di cui al comma 1 è ridotto ad un anno.

3. Possono essere altresì iscritti nell'albo dei dottori naturalisti, i fisici, i medici, i farmacisti, i biologi, i chimici, i geologi, i dottori agronomi e i dottori forestali iscritti nei rispettivi albi professionali che abbiano esercitato effettivamente, in modo continuativo o almeno prevalente, per un periodo non inferiore a cinque anni, le attività di cui all'articolo 3 e che ne facciano domanda entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione nell'albo dei dottori naturalisti non comporta la cancellazione dall'albo di originaria appartenenza.

ART. 9.

(Formazione dell'albo provvisorio).

1. Nella prima attuazione della presente legge una commissione, nominata

con decreto del Ministro di grazia e giustizia, provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, alla formazione di un albo nazionale provvisorio e alla sua tenuta fino all'insediamento dei consigli degli ordini. Con lo stesso decreto sono fissate le modalità per la formazione dell'albo provvisorio.

2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato di Cassazione, che la presiede, e da quattro membri di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di dottore naturalista ovvero che siano titolari di cattedra o incaricati in una delle discipline con applicazione professionale nel settore naturalistico ed ecologico. Sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati e funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano per età.

4. Le domande di iscrizione vanno dirette dagli interessati, fino all'insediamento dei consigli degli ordini, al Ministero di grazia e giustizia, ufficio libere professioni.

5. La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri, in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale quello del presidente.

7. La commissione, completata la formazione dell'albo provvisorio, lo deposita, nei trenta giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia, il quale ne dispone la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* del Ministero.

ART. 10.

(Commissario straordinario).

1. Entro un mese dalla data di deposito dell'albo provvisorio, il Ministro di grazia e giustizia procede alla nomina di un commissario straordinario con l'inca-

rico di provvedere alla tenuta dell'albo stesso fino all'insediamento dei consigli degli ordini, nonché di indire le elezioni di detti consigli secondo le modalità fissate dall'ordinamento professionale di cui all'articolo 6.